

TI_GERICHTE 39.2000.5 vom 7. Januar 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-01-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2000.5

FR: TI_GERICHTE 39.2000.5 du 7 janvier 2000

IT: TI_GERICHTE 39.2000.5 del 7 gennaio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 37

che regolano l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia. L'art. 24 LAF fissa le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo e stabilisce quanto segue: " Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno ,per il figlio, se cumulativamente: a) ha la custodia del figlio; b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni; c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI. Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno. Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione." Il Regolamento della legge sugli assegni di famiglia (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede all'art. 28 cpv. 1 che "è considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente". Il cpv. 2 dell'art. 28 Reg. LAF precisa poi che "si considera domiciliato il titolare del diritto di cittadinanza svizzera e lo straniero in possesso del permesso di domicilio (permesso C)". In diverse sentenze (cfr. per tutte la STCA del 5 marzo 1998 nella causa E. e Z.B.) questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che il cpv. 2 dell'art. 28 Reg. LAF nella misura in cui definisce il concetto di domicilio degli assicurati stranieri con riferimento al permesso di polizia (di tipo C) è contrario alla legge. L'art. 29 del Reg. LAF stabilisce che: " Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta. Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno. In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta." 2.3. Nella presente fattispecie la Cassa ha rifiutato all'assicurato il diritto all'assegno integrativo, fondandosi sull' art. 24 cpv. 1 lett. b. L'amministrazione ritiene che il requisito del domicilio nel Cantone da almeno tre anni non sia realizzato in quanto la moglie del ricorrente, _____, non risiede da almeno tre anni nel Canton Ticino, e ciò nonostante la rettifica da parte della Sezione dei permessi e dell'emigrazione che ha stabilito la residenza nel Cantone della signora _____ dal 25 novembre 1997. È applicabile infatti nella fattispecie l'art. 24 cpv. 2 LAF che prevede che se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, solo la madre ha diritto all'assegno. A tal proposito va ricordato che in numerose sentenze il TCA ha già dichiarato la disposizione legale in questione contraria alla Costituzione federale e a quella cantonale. In particolare nella già

citata sentenza del 9 marzo 1998 nella causa E. e Z.B. questo Tribunale si è così espresso: " Ci si deve dunque porre il quesito se il padre può essere escluso dal diritto all'assegno. In particolare occorre stabilire se l'art. 24 cpv. 2 LAF, secondo cui "se entrambi i coniugi hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno" rispetta o no l'art. 4 cpv. 2 della Costituzione federale che recita: "Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza soprattutto per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a una retribuzione uguale per un lavoro di pari valore." La norma costituzionale citata proibisce, di principio, ai legislatori cantonali di emanare norme che contengano una disparità di trattamento fra uomo e donna: un trattamento differenziato fra uomo e donna è ammissibile soltanto se la differenza biologica o funzionale fra i due sessi esclude assolutamente una parità di trattamento (DTF 108 Ia 29 consid. 5a; DTF 114 Ia 331, ZBL 1987 pag. 170 e pag. 308 consid. 3a). Ogni modifica legislativa cantonale deve, dunque, tener conto di questo imperativo ancorato nell'art. 4 cpv. 2 Cost. fed. In ogni caso, secondo costante giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza ancorato nell'art. 4 Cost. fed. vincola il legislatore cantonale e comunale. Sotto questo profilo violano l'art. 4 Cost. fed. - oltre agli atti legislativi che non hanno un motivo serio o oggettivo, o che appaiono privi di senso o scopo - quelli che fanno delle distinzioni inammissibili, che non trovano cioè alcuna corrispondenza nelle diversità della fattispecie che la disciplina normativa vuole regolare, e quelli che - all'opposto - omettono di fare delle distinzioni, laddove la diversità delle circostanze da sottoporre alla norma impone, invece, di distinguere e che danno luogo quindi a una parificazione inammissibile (DTF 111 Ia 326 consid. 6; 109 Ia 327 consid. 4; 108 II 114 consid. 2b; 107 Ib 182 consid. 5a, 301; 100 Ia 75/76 consid. 4b). Per ammettere una violazione dell'art. 4 Cost., occorre tuttavia che la distinzione fatta dal legislatore appaia insostenibile, rispettivamente, nel caso inverso, che appaia insostenibile il rifiuto di distinguere: tra questi due estremi l'art. 4 Cost. lascia infatti al legislatore cantonale e comunale una notevole libertà, che gli consente ora di porre l'accento su tratti e su elementi comuni di due fattispecie, per trattarle alla stessa maniera, ora di dare peso invece agli elementi che le distinguono per sottoporle a un regime differenziato (STF 19.11.1986 in causa C.L.P., non pubblicata; STCA 3.1.1994 nella causa L.G.). Il Consiglio di Stato, nel suo Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia ha ricordato che la precedente legge sugli assegni familiari del 24 settembre 1959, secondo il Tribunale federale, era incompatibile con l'art. 4 della Costituzione federale, nella misura in cui concedeva al solo padre il diritto all'assegno. Per questo a cifra 9.2. esso ha sottolineato che: "Il disegno di legge attua il principio della parità uomo-donna". A commento dell'art. 12 del Disegno di legge (l'attuale art. 11 LAF che regola l'assegno di base) il Consiglio di Stato ha poi precisato: " Il capoverso 1 enuncia le casistiche possibili nel caso in cui entrambi i genitori abbiano la custodia del figlio. Si evidenzia in particolare la lett. a, che concede prioritariamente il diritto all'assegno alla madre, nel caso in cui entrambi i genitori abbiano un'attività salariata a tempo pieno o a tempo parziale e con pari grado di occupazione: la norma non intende certo creare disparità di trattamento fra uomo e donna, bensì definire in modo chiaro ed univoco una delle due opzioni possibili." (cfr. Messaggio, pag. 46) Questa disposizione della legge è stata dichiarata dal TCA conforme alla Cost. fed. in una sentenza del 22 gennaio 1998 nella causa S.C. (per una diversa soluzione, cfr.: Pratique VSI 1997, pag. 275 relativa ad un Cantone in cui la legge attribuiva prioritariamente al marito il diritto all'assegno. Il Tribunale delle assicurazioni di quel Cantone ha instaurato la soluzione che prevede il diritto di libera scelta dei coniugi). A proposito dell'assegno integrativo, e precisamente riguardo all'art. 24 LAF, il Consiglio di

Stato ha invece categoricamente stabilito che "nel caso in cui entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, titolare del diritto all'assegno è la madre". (cfr. Messaggio citato, pag. 50). Concretamente ciò significa che il padre domiciliato e con la residenza abituale nel Cantone da almeno tre anni, pur avendo la custodia del figlio o dei figli, non può (mai) avere diritto all'assegno integrativo. Al contrario la madre nelle medesime condizioni ha sempre diritto all'assegno. Secondo questo Tribunale l'art. 24 cpv. 2 LAF, così formulato, viola l'art. 4 cpv. 2 della Cost. fed., in quanto riconosce alla sola madre il diritto all'assegno, senza che la disparità sancita sia giustificata da una differenza funzionale fra i due genitori che hanno in custodia il figlio. Visto il riserbo che il giudice, in virtù delle sue funzioni, si deve imporre (cfr. DTF 117 V 318 seg., in particolare 318-328), sta comunque al legislatore cantonale trovare una soluzione che rispetti la Costituzione federale e l'art. 7 cpv. 2 e cpv. 3 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997." 2.4. Questa giurisprudenza non può che essere confermata in questa occasione: sta al legislatore trovare una soluzione adeguata al problema (cfr. STCA del 1° aprile 1999 nella causa C. B.) Il TCA si limita qui a segnalare questo passaggio di una sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni: " Zwar liesse sich fragen, ob diese Zurückhaltung angesichts der Schwere des durch die Verfassungswidrigkeit entstehenden Rechtsnachteils einerseits und der überlangen gesetzgeberischen Untätigkeit andererseits noch geboten sei (KÄLIN, Verfassungsgerichtsbarkeit in der Demokratie, 1987, S.168 ff.: grundlegend BIAGGINI, Verfassung und Richterrecht, Basler Diss. 1991, S. 452 ff., 464, 468 ff.). Solche Zweifel wären umso begründeter, als sich der Gesetzgeber durch einen fallbezogenen, einleuchtend begründbaren Eingriff des Richters keine wegs am Erlass einer neuen Ordnung gehindert sähe, die den Schranken der Bundesgesetzgebung und den Grundrechten ebenso Rechnung tragen würde wie den allgemeinen verfassungsrechtlichen Prinzipien (BGE 116 V 216; vgl. auch BGE 99 Ia 637), hingegen den Rechtsuchenden im streitigen Einzelfall kaum mehr zu erfassen vermöchte (ZBI 87/1986 S. 406). Darüber braucht hier nicht abschliessend entscheiden zu werden. Selbst wenn nämlich ein richterliches. Eingreifen nicht bereits aus Gründen verschiedener Regelungsmöglichkeiten im Verein mit den andern erwähnten Gesichtspunkten enfele, setzt hier die beschränkte funktionelle Eignung des Richters, einen Regelungsbereich grundlegend (neu) zu normieren, eine unüberwindbare Schranke." (DTF 117 V 326) Nel Messaggio dell' 11 novembre 1998 relativo ad una modifica della legge sugli assegni di famiglia dell' 11 giugno 1998, il Consiglio di Stato ha peraltro già proposto di sanare l'incostituzionalità della norma modificando l'art. 24 cpv. 2 LAF nel senso che se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, titolare del diritto è il padre o la madre. Ritenuto quindi che la signora _____ nel Canton Ticino dal 25 novembre 1997 (cfr. doc. _), il diritto all'assegno integrativo può essere rivendicato dal ricorrente solo a partire dal mese di dicembre del 2000, evidentemente se le condizioni economiche previste dalla legge lo consentono. In conclusione dunque _____ non può far valere un periodo di residenza abituale di almeno tre anni e beneficiare dell'assegno integrativo

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.